



STATUTO Centro di Aiuto alla vita-Movimento per la vita di Belluno ODV

ARTICOLO 1 Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Durata – Ambito territoriale

E' costituita l'associazione denominata: "C.A.V.-CENTRO DI AIUTO ALLA VITA-MOVIMENTO PER LA VITA di Belluno ODV", da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo, e con impegno di osservanza delle risoluzioni dei suoi organi competenti, al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI), al quale riconosce la titolarità esclusiva della rappresentanza nazionale e delle denominazioni "Centro di aiuto alla vita"/"Movimento per la vita" e relativi marchi e simboli, e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, che sostituisce quello registrato a Belluno presso l'Agenzia delle Entrate in data 12.12.2014, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Associazione ha durata illimitata e opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, nell'ambito territoriale della Provincia di Belluno

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Belluno, in Piazza Piloni 11, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2 Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017**.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi **ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Donna Agnelli

Federica Piera

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- quote associative, se deliberate dall'assemblea o previste dalla normativa vigente
- contributi pubblici e privati
- rimborsi da convenzioni
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- ——— entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3 Scopo – Finalità

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Dr. Augusto G.

Federico Fierzer

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 :

- 1) Lettera u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- 2) Lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Articolo 4 Attività L'Associazione si propone quindi, fra l'altro, di

1. Svolgere attività relative ad interventi e servizi con particolare riguardo alla tutela della maternità, proponendosi di erogare i seguenti servizi per le gestanti:

- ricerca di ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;
- ricerca, anche con l'attivazione di enti pubblici e privati, di lavoro, alloggio, sostegno economico, strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri lavoratrici;
- sensibilizzare e responsabilizzare la famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto.

2. Svolgere attività relative alla pubblica promozione di una cultura a difesa della vita dal concepimento alla morte naturale

- educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento; formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;
- promozione e tutela dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata;
- iniziative di carattere culturale editoriali e massmediali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita
- proposte formative per la diffusione e la promozione della conoscenza della fertilità e della procreazione responsabile, in particolare attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla diffusa mentalità contraccettivo-abortiva;

Donna Agneta J.

Fernanda Vierzia



- azioni di sensibilizzazione civica al diritto alla vita.

L'Associazione potrà avvalersi:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, **medici** (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, **sociologi**, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche **strumentali**;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità **analoghe** o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno **dichiarati** disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito **per** il conseguimento dei fini associativi.
- L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017".

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 Ammissione degli associati

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, accettando integralmente il presente Statuto. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, **su domanda dell'interessato**, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a **cura** del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale **rigetto** della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, **in occasione** della sua successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Donna Agneta J.

Fiamenda Vizzier



ARTICOLO 6 Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale, se stabilita o prevista dalla normativa vigente, e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea; l'eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile nè rimborsabile
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare,
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare i libri associativi secondo le regole stabilite all'art. 14.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

ARTICOLO 7 Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa, se deliberata dall'assemblea;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti gravemente contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Dir. Agnelli Jr.

Federico Verzi

Ciascun associato o aderente potrà recedere dall'Associazione con comunicazione **scritta**, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso, se deliberata.

Il mancato pagamento della quota associativa – se deliberata - entro la **scadenza** dell'anno sociale, comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato **dopo** aver sentito le giustificazioni e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine **di** 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta **ordinaria** utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 8 Organi associativi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.
- l'Organo di Revisione, se deliberato per disposizione di legge dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese **effettive**, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione **scritta** a mezzo posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della **prima** e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle **materie** da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi **diritto** al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi **diritto** al voto, presenti in proprio o per delega.

Donna Regina J.

Famenda Vieser

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, eventualmente stabilita, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di n. 2 deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva eventuali Regolamenti e stabilisce se fissare e in quale misura una quota annuale di adesione;
- f) ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'ammissione dei soci e delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti dall'Assemblea in numero complessivo che va da 3 a 9, comunque dispari, stabilito preventivamente dalla medesima Assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per n. 4 mandati.

Don Agostino

Federico Vizzari

All'interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima riunione successiva; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 Presidente – Vice Presidente - Segretario – Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

Don. Opuscolo Jr.

Fernando Nieza



In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 BIS. Organo di Revisione Legale dei conti. L'Organo di Revisione Legale dei conti – di cui all'art. 8 del presente Statuto, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

ARTICOLO 13 Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Dr. Agnelli G.

Federica Piera

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione illustrativa del bilancio.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017

L'eventuale bilancio sociale è redatto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017

ARTICOLO 14 Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti per iscritto in consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 15 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 16 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTICOLO 17 Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione

Luigi Caporali Jr.

Federico Vizzier



Imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 18 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

ART. 19 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dir. Agnelli G. - Fam. Andrea Piesser

Belluno 20.10.2020

REGISTRATO A BELLUNO il 14 APR. 2021
n. 424 serie 3 Liquidati euro esente =



IL FUNZIONARIO
Daniela Santandrea

figlia su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lozito)

